

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 3-novies, comma 2, della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha aggiunto, dopo l'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-quater.1, che ha assoggettato ad imposta di consumo i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo;

VISTO l'articolo 62-quater.1, comma 10, del citato decreto legislativo, secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.”*;

VISTO che l'articolo 62-quater.1, comma 12, del citato decreto legislativo, ha stabilito che *“La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.”*;

VISTO, in particolare, che l'articolo 62-quater.1, comma 13, del citato decreto legislativo, prevede che *“Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 62-quater.1, comma 15, del citato decreto legislativo, secondo il quale *“Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi*



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.”;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 62-quater.1, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, mediante l'adozione della determinazione direttoriale prescritta;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Articolo 1

Esercizi legittimati e requisiti soggettivi

1. Sono legittimati alla vendita al pubblico dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le farmacie e le parafarmacie.

2. Limitatamente agli esercizi di vicinato il rilascio della prescritta autorizzazione è concesso a condizione che sussista il requisito della prevalenza calcolato secondo le modalità previste dalla presente determinazione a seconda che si tratti di primo rilascio ovvero di rinnovo.

3. Non può svolgere attività di vendita al pubblico dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ai procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 ovvero si trova in stato di liquidazione;
- 5) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

- 6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di una attività autorizzata alla vendita al pubblico dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- 7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 8) sia stato destinatario di un provvedimento di revoca o di decadenza di una autorizzazione rilasciata per la vendita al pubblico dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9) abbia pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti. Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi oggetto di sospensione o di rateizzazione, per i quali i pagamenti risultino regolari;
- 10) versi in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 2

Istanza di autorizzazione

1. Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, di cui all'articolo 1, che intendono esercitare l'attività di vendita al pubblico di prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inoltrano all'Ufficio dei monopoli competente per territorio l'istanza di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 62-quater.1, comma 13, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prima di iniziare l'attività medesima.
2. Nell'istanza sono riportati:
 - a) la denominazione della società o dell'impresa titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell'esercizio;
 - c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché altre, eventuali, attività svolte presso l'esercizio.
3. All'istanza è allegata la dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
 - a) che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività;
 - b) che non si trova in alcuna delle cause di cui all'articolo 1, comma 3.
4. All'istanza di cui al comma 1 è allegata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna:
 - a) nel caso di esercizio di vicinato già attivo ovvero di prossima attivazione, che intende svolgere l'attività di vendita di prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26



IL DIRETTORE GENERALE

- ottobre 1995, n. 504, a rendere, entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di attività, decorrenti dalla data dell'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino i corrispettivi da vendite dei prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi percepiti al netto di imposte indirette;
- b) ad osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;
 - c) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;
 - d) a comunicare, entro quindici giorni, le variazioni relative agli elementi identificativi di cui, al comma 2 lettera a), b) e c) del presente articolo;
 - e) a comunicare entro quindici giorni l'eventuale nomina del soggetto delegato alla gestione, qualora tale designazione non sia stata effettuata al momento dell'istanza;
 - f) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

5. Gli esercizi di vicinato già attivi o di prossima attivazione che intendano svolgere la vendita di prodotti ai sensi dell'art. 62-quater nonché l'attività di vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui all'art. 62-quater.1, presentano un'unica istanza ai sensi della Determinazione direttoriale prot. n. 92923/RU del 29 marzo 2021 nonché ai sensi del presente provvedimento. In tale ipotesi l'istante è tenuto a rendere, entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di attività, decorrenti dalla data dell'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino i corrispettivi da vendite dei prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, nonché i corrispettivi da vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi percepiti al netto di imposte indirette. Nel calcolo della prevalenza relativa ai prodotti liquidi da inalazione e prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, sono, altresì, comprese esclusivamente le parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione.

Articolo 3 **Delegato alla gestione**

1. Nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per le attività inerenti alla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione per ciascun punto vendita.

IL DIRETTORE GENERALE

2. Della nomina del delegato alla gestione, ove successiva all'autorizzazione, il titolare deve darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente che procederà alla relativa annotazione sull'autorizzazione e sul registro di cui all'articolo 4, comma 6.

3. In ogni caso, il legale rappresentante è tenuto a presentare all'Ufficio territorialmente competente una dichiarazione resa dal delegato alla gestione da cui risultino le generalità complete del delegato medesimo nonché il comune, la via e numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in alcuna delle cause di cui all'articolo 1, comma 3. Non può svolgere l'incarico di delegato alla gestione per la vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, chi versi in una delle condizioni di cui al richiamato art. 1, comma 3.

4. Resta la facoltà del titolare di nominare un altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 4 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza prevista dall'articolo 2, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ferma restando, in ogni caso, la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

2. Gli Uffici dei monopoli verificano la conformità dell'istanza a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 richiedendo le eventuali integrazioni o rettifiche. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino alla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche.

3. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di acquistare i prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusivamente dai soggetti autorizzati dall'Agenzia.

4. L'autorizzazione ha validità biennale.

5. In relazione ai soggetti di cui all'art. 2, comma 5, il provvedimento di autorizzazione comprende sia l'attività di vendita dei prodotti contenenti nicotina sia dei p.l.i..

6. L'autorizzazione non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti di cui al citato art. 62-quater.1.

7. Gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli esercizi autorizzati distintamente per gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, nel quale sono riportati gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c), la data di autorizzazione di cui al comma 1, e gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati.

IL DIRETTORE GENERALE

8. Gli esercizi autorizzati hanno l'obbligo di esporre al pubblico, collocata in maniera evidente, l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dei monopoli.

Articolo 5

Vendita dei prodotti contenenti nicotina da parte dei soggetti già autorizzati ai sensi dell'art. 62-quater, d.lgs 504/1995

1. I soggetti già autorizzati alla vendita dei p.l.i. ai sensi dell'art. 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con titolo in corso di validità, laddove intendano effettuare anche la vendita dei prodotti contenenti nicotina, sono tenuti a comunicare preventivamente l'inizio della commercializzazione all'Ufficio territorialmente competente che, provvederà, attraverso apposito provvedimento, a consentire l'attività di vendita dei prodotti di cui al 62 quater.1. Tale provvedimento deve essere esposto al pubblico in maniera evidente.

2. Gli Uffici dei monopoli provvedono ad iscrivere tale soggetto nel registro degli esercizi autorizzati, nel quale sono riportati gli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla vendita di p.l.i., nonché la data della comunicazione effettuata ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

Controlli e sanzioni

1. Gli Uffici dei monopoli, qualora riscontrino nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, che:
- a) un soggetto, effettua, in assenza di autorizzazione, l'attività di vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, della legge n. 907/1942 e dell'articolo 5, della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
 - b) non sussistevano ab origine ovvero non permangono nel periodo di validità dell'autorizzazione i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 comma 1 e 3, dispongono rispettivamente la decadenza ovvero la revoca dell'autorizzazione;
 - c) esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie effettuano attività di vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, privi del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dalla vigenza del relativo obbligo di apposizione, e delle avvertenze ove prescritte, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività fino al massimo di giorni trenta; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva, dispongono la revoca dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 291 bis e seguenti, del D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43;
 - d) esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 50, del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
 - e) sono posti in vendita e/o detenuti all'interno dell'esercizio commerciale foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività fino al massimo di giorni trenta; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva dispongono la revoca dell'autorizzazione;

IL DIRETTORE GENERALE

- f) non sono tenuti ovvero resi disponibili i documenti commerciali e contabili, gli ordini di fornitura ai sensi dell'articolo 10, comma 2, 3, 4 e 5 procedono alla sospensione dell'attività, previa contestazione, fino ad un massimo di 15 giorni.

2. Gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che siano stati destinatari di un provvedimento di decadenza, revoca, o denegato rinnovo dell'autorizzazione ovvero in caso di rinuncia, possono avvalersi della facoltà di cedere, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla rinuncia, i prodotti medesimi ad altri soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previa autorizzazione del competente ufficio territoriale.

3. Ai fini dell'esercizio di tutte le attività previste dalla presente determinazione l'Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici, anche avvalendosi della collaborazione del competente Comando della Guardia di finanza.

Articolo 7 Annotazioni

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo, in caso di variazione dei dati di cui all'art. 2 comma 2, lettera a), b) e c), l'Ufficio dei monopoli territorialmente competente procede alla relativa annotazione sull'autorizzazione nonché sul registro degli esercizi autorizzati.
2. In caso di modifica del rappresentante legale, l'annotazione di cui al precedente comma avrà luogo solo previa acquisizione della dichiarazione resa dal medesimo di cui all'art. 2, comma 3, nonché della dichiarazione di impegno di cui all'art. 2, comma 4.

Articolo 8 Modifiche soggettive

1. In caso di modifica della ragione sociale o della denominazione dell'impresa titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, ovvero in tutti i casi di operazioni societarie di carattere straordinario, il legale rappresentante dovrà presentare, entro 15 giorni dall'intervenuta modifica, una nuova istanza corredata di tutti gli elementi prescritti dagli articoli 1 e 2. A decorrere dalla intervenuta modifica il nuovo soggetto è provvisoriamente legittimato alla vendita.

Articolo 9 Sospensione cautelare dell'attività

1. È in facoltà dell'Agenzia sospendere l'autorizzazione nei confronti del titolare denunciato per uno dei reati di cui all'articolo 1, comma 3, della presente determina.

Articolo 10**Approvvigionamento dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e modalità di tenuta dei registri contabili**

1. Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi della presente determinazione sono obbligati a fornirsi di prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del medesimo articolo 62-quater.1, i quali sono obbligati ad evadere l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia di registrazione e assegnazione del codice univoco di commercializzazione.
2. I documenti contabili, emessi dai soggetti fornitori, per ciascuna operazione di cui al precedente comma, che accompagnano i prodotti e sono consegnati al destinatario, devono essere conservati da quest'ultimo, analogicamente o elettronicamente ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, per un periodo di dieci anni decorrente dall'anno contabile di emissione, anche in caso di cessazione dell'attività autorizzata.
3. Gli esercizi di vicinato autorizzati ai sensi della presente determinazione che effettuano anche cessione di beni o prestazione di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 62-quater. 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono obbligati alla tenuta e conservazione, analogica o elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, di apposito registro, da tenere nel luogo dove è svolta l'attività di vendita e rendere tempestivamente disponibile agli organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in cui annotare l'ammontare globale dei corrispettivi, al netto di imposte indirette, percepiti a fronte delle operazioni di vendita effettuate in ciascun giorno di prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'annotazione deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate e deve avvenire entro il giorno non festivo successivo.
4. Sono esonerati dalla tenuta e conservazione del registro di cui al comma 3 gli esercizi di vicinato che adempiono agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante utilizzo degli strumenti che garantiscono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica in modo sicuro e inalterabile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora effettuino la rilevazione e memorizzazione separata dei corrispettivi giornalieri, ivi inclusi quelli incassati attraverso distributori automatici (c.d. *vending machine*), mediante assegnazione di un numero di "reparto" ovvero di una descrizione o codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi, sempre che sia possibile, attraverso i medesimi strumenti, ricostruire i ricavi di ciascuna attività/categoria merceologica. Agli stessi effetti e ai medesimi fini, l'esonero dal registro di cui al comma precedente è altresì consentito, a far data dalla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 5 bis, del medesimo decreto legislativo, qualora i sistemi evoluti di incasso ivi previsti consentano la registrazione e memorizzazione dei dati distinti per tipologia di prodotto/attività, assicurando l'inalterabilità, la sicurezza dei dati e la loro immediata accessibilità a richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. I documenti contabili di cui al comma 2 e, per gli esercizi di vicinato, i registri e documenti contabili relativi ai corrispettivi da vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché i registri e documenti contabili relativi ai corrispettivi

IL DIRETTORE GENERALE

degli altri prodotti e servizi, sono resi disponibili agli Uffici dei monopoli nell'ambito dell'attività di controllo di competenza. Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

**Articolo 11
Rinnovi**

1. Ai fini del rinnovo, 30 giorni prima del termine di scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione, gli interessati presentano una istanza ai sensi dell'articolo 2.

2. Per i soggetti già autorizzati alla vendita di prodotti contenenti nicotina ai sensi dell'art. 62-quater.1 ed eventualmente autorizzati anche alla vendita di p.l.i. ai sensi dell'art. 62-quater comma 5 bis, il rinnovo è concesso a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art. 1 della presente determinazione nonché, in caso di soggetti che effettuano altresì la vendita di p.l.i., i requisiti di cui alla determinazione direttoriale prot. 92923/RU del 29 marzo 2021; per gli esercizi di vicinato, il rinnovo è concesso a condizione che sussista altresì il requisito della prevalenza avuto riguardo alla media, riferita al biennio precedente alla scadenza, dei corrispettivi registrati dalla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inclusi, eventualmente, nei casi di vendita anche dei prodotti di cui all'art. 62-quater, i corrispettivi da vendita dei prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto alla media, avuto riguardo al medesimo periodo, dei corrispettivi registrati relativi alle altre cessioni e prestazioni effettuate dal medesimo esercizio. I corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte indirette e dichiarati dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. In relazione ai soggetti di cui all'art. 5, in sede di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della determinazione direttoriale prot. 92923/RU del 29 marzo 2021, l'istanza ed il relativo provvedimento conclusivo di rilascio riguarderanno entrambe le tipologie di prodotto, previa verifica dei requisiti e prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente determinazione direttoriale e della determinazione direttoriale prot. 92923/RU del 29 marzo 2021, nonché, per gli esercizi di vicinato, della prevalenza di cui al comma 2 del presente articolo.

**Articolo 12
Distributori Automatici**

1. L'installazione di distributori automatici all'esterno degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie, e nelle immediate adiacenze è soggetta all'obbligo di presentare al competente ufficio una comunicazione entro 15 giorni dalla installazione/attivazione del distributore medesimo.



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

La presente Determinazione Direttoriale è pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Marcello Minenna